ISTITUZIONE DELLE CATTEDRE, NON LICENZIABILITA' DEGLI INSEGNANTI NON DI RUOLO, RISERVE DEI POSTI E SOSPENSIONE DEGLI ESAMI DI ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO, NELLE SCUOLE ED ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA ED ARTISTICA

Art. 2

Non licenziabilità degli insegnanti non di ruolo

Gli insegnanti abilitati con nomina a tempo indeterminato negli istituti e scuole di istruzione secondaria, non possono essere licenziati per indisponibilita' di posti fino a quando non saranno immessi nei ruoli. Gli insegnanti non abilitati, con nomina a tempo indeterminato e con orario di cattedra o per almeno 8 ore settimanali di insegnamento, non possono essere licenziati per indisponibilita' di posti fino al termine dell'anno scolastico 1975-76 e, nel caso che conseguano l'abilitazione fino a quando, non saranno immessi nei ruoli. Gli insegnanti abilitati e non abilitati che non abbiano conseguito la nomina per cause a loro non imputabili nell'anno scolastico 1969-70 e che abbiano prestato servizio d'insegnamento per almeno 8 ore settimanali e per l'intero triennio precedente, saranno riassunti, con nomina a tempo indeterminato, e godranno dei benefici di cui ai commi precedenti. Gli insegnanti di cui ai commi precedenti in caso di perdita del posto o di contrazione delle ore di insegnamento, qualora non possano essere sistemati ai sensi dell'art. 7 della legge 13 giugno 1969, n. 282, sono mantenuti in servizio nell'ambito della stessa provincia, fermo restando il rapporto a tempo indeterminato e sono utilizzati nell'insegnamento o nel doposcuola ovvero in attivita' integrative della scuola per un numero di ore pari a quello del precedente anno scolastico ed in relazione a tale numero di ore sono retribuiti. Gli insegnanti tecnico-pratici negli istituti e scuole di istruzione secondaria e gli insegnanti di materie artistiche nelle scuole e negli istituti di istruzione, artistica, nonche' i laureati insegnanti di materie tecniche e professionali negli istituti tecnici e professionali, con nomina a tempo indeterminato, in servizio nell'anno scolastico 1969-70 non possono essere licenziati per indisponibilita' dei posti e saranno utilizzati ai sensi del quarto comma del precedente articolo. Il presente articolo si applica anche agli insegnanti non di ruolo degli istituti di istruzione professionale e delle scuole ed istituti di istruzione artistica, nonche' agli insegnanti reimpiegati presso le segreterie ai sensi della legge 3 novembre 1964, n. 1122, e successive integrazioni, che saranno assunti con incarico a tempo indeterminato, considerandosi, ai fini di cui al terzo comma, il servizio prestato nei predetti uffici di segreteria come servizio d'insegnamento. Gli insegnanti di educazione fisica sprovvisti di titolo specifico, inseriti negli elenchi provinciali, nominati dai presidi su designazione dei Provveditorati agli studi, che abbiano prestato servizio d'insegnamento

nell'anno scolastico 1969-70 per almeno otto ore settimanali di lezione, saranno mantenuti in servizio fino all'anno scolastico 1975-76 e, nel caso che conseguano l'abilitazione, fino a quando non saranno immessi nei ruoli, anche se non vi sia disponibilita' di posti, e saranno utilizzati ai sensi del precedente quarto comma.

Versione in vigore dal 19 giugno 1970, non più in vigore dal 8 agosto 1970 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione delle cattedre, non licenziabilita' degli insegnanti non di ruolo, riserve dei posti e sospensione degli esami di abilitazione all'insegnamento, nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica
Estremi	Decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 1970

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-delle-cattedre-non-licenziabilita-degli-insegnanti-non-di/art-2-non-licenziabilita-degli-insegnanti-non-di-ruolo/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it